

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

EMANUELE ROSSI, PAOLO ADDIS

LE 'FRONTIERE MOBILI' DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA: SPUNTI A PARTIRE DA UN'INTUIZIONE DI ERMINIA CAMASSA*

Abstract: Partendo da un'intuizione di Erminia Camassa sulle 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza, il presente contributo intende indagarne alcuni ambiti di possibile espansione, con specifico riguardo all'obbligo vaccinale da Covid-19, alle procedure di aiuto al suicidio e alle prospettive aperte dalla riforma costituzionale dell'art. 9 Cost.

Parole chiave: diritti di libertà, obiezione di coscienza, vaccinazioni obbligatorie, suicidio assistito, tutela dell'ambiente e degli animali.

The 'mobile borders' of the conscientious objection: suggestions stemming from an intuition by Erminia Camassa. Starting from Erminia Camassa's intuition on the 'mobile frontiers' of conscientious objection, this contribution intends to investigate some areas of possible expansion, with specific regard to the Covid-19 vaccination obligation, assisted suicide procedures and the prospects opened up by the constitutional reform of Article 9 of the Constitution.

Key words: rights of freedom, conscientious objection, compulsory vaccinations, assisted suicide, environmental and animal protection.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. Considerazioni preliminari

La riflessione sull'obiezione di coscienza in generale, ed in specie sulla relazione in cui essa si colloca fra la sfera individuale e il più ampio contesto ordinamentale, è ricorrente nel percorso intellettuale e scientifico di Erminia Camassa.

In un suo lavoro del 1991¹, ad esempio, Ella riflette sul rapporto fra obiezione di coscienza e astensione dal voto; più di recente, in uno scritto del 2015², dedicato al tema della procreazione assistita, a essere esaminate sono quelle che vengono definite come le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza. In questo secondo frangente, riprendendo le parole di Carlo Cardia³, viene sottolineato un dato a volte trascurato: ovvero, che al sorgere di nuovi diritti corrisponde, simmetricamente, il sorgere di nuove forme di obiezione di coscienza; e questo perché se il mutare della coscienza sociale porta con sé la richiesta di tutela di situazioni giuridiche prima non tenute in considerazione, gli stessi moti inducono a guardare con occhi nuovi a ciò che l'ordinamento pretende dai suoi consociati e quindi ai limiti, legati alle più radicate convinzioni interiori, che – appunto – il singolo può opporre a tali pretese. Da qui la conclusione, di ordine generale, della riflessione di Erminia Camassa: «il fenomeno dell'obiezione di coscienza è andato espandendosi notevolmente, spesso ben al di là delle ipotesi disciplinate dalla legge. Il moltiplicarsi delle rivendicazioni in una crescita in senso sia qualitativo che quantitativo ... è stato di una dimensione tale da sollevare dubbi circa l'opportunità di un riconoscimento di questa "troppo gene-

¹ Cfr. E. CAMASSA, *Astensione dal voto: un'ipotesi di obiezione di coscienza?*, in *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico*. Atti del convegno di studi. Modena 30 novembre-1° dicembre 1990, a cura di R. BOTTA, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 241-277.

² Il riferimento è a E. CAMASSA, *Procreazione e diritto. Le frontiere mobili dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015, 1, pp. 99-116.

³ Il rimando è a C. CARDIA, *Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2009, pp. 1-29.

roso”, che non terrebbe nella dovuta considerazione i diritti di altri soggetti che dall’esercizio seppure legittimo dell’obiezione rischiano di essere compressi⁴. Di particolare interesse, in questo passaggio, è la sottolineatura che l’obiezione di coscienza possa essere invocata anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste: mentre, come noto, è soltanto in alcune fattispecie determinate che il contrasto tra imperativi, che è alla base dell’istituto in questione, viene apprezzato dall’ordinamento (ed in particolare dal legislatore), con il consentire al destinatario di un dovere normativamente posto di opporvi un rifiuto, in ragione della propria coscienza⁵.

Per tale ragione, si distinguono le forme di obiezione di coscienza *secundum legem* da quelle *praeter legem* o *contra legem*: con le prime si fa riferimento a quelle ipotesi di obiezione che il legislatore prende in considerazione al fine di riconoscere – a chi si dichiara contrario per ragioni di coscienza ad una determinata regola imposta – la possibilità di non adempiervi, o mediante l’adempimento di un obbligo diverso e alternativo ovvero semplicemente sottraendosi all’obbligo. Con la seconda e la terza locuzione, invece, ci si riferisce ad ipotesi nelle quali la decisione del soggetto obiettore non trova riconoscimento in previsioni normative, e pertanto la violazione della regola viene variamente sanzionata quale pura e semplice trasgressione.

Dunque, se da un lato possiamo ritenere che – perlomeno in termini generali – il diritto di obiettare sia garantito dall’ordinamento nelle sole circostanze in cui il legislatore lo riconosca, d’altro canto è

⁴ V. ancora E. CAMASSA, *Procreazione e diritto*, cit., p. 102.

⁵ Come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 1997), infatti, «la protezione dei cosiddetti diritti della coscienza ... non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall’altro, affinché l’ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi». In tema, sia consentito rinviare a E. Rossi, *Obiettare è boicottare? L’ambiguità dell’obiezione di coscienza e i fini dell’ordinamento*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2, 2019, p. 125 ss.

evidente che la decisione del legislatore giunge (perlopiù) a conclusione di un'azione civile mediante la quale lo stesso è sollecitato ad intervenire per riconoscere spazi di intervento alla libertà di coscienza: emblematico è il caso dell'obiezione di coscienza al servizio militare, il cui riconoscimento è giunto al termine di numerose azioni di disobbedienza civile poste in essere da obbligati alle armi che rifiutavano la prestazione del servizio militare, accettando di venire puniti per la propria disobbedienza alla legge. Come scriveva don Lorenzo Milani, «non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. ... Chi paga di persona testimonianza che vuole la legge migliore, cioè ama la legge più degli altri»⁶.

Che tale forma di azione abbia un fondamento nella Costituzione è stato da tempo riconosciuto ad opera della stessa Corte costituzionale, in forza del combinato disposto dagli artt. 2, 19 e 21 Cost. In una decisione del 1991⁷, essa affermò infatti che «la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione», in quanto tale coscienza «ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione». Poiché dunque essa «gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima ..., la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta ... un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegia-

⁶ Cfr. L. MILANI, *Lettera ai giudici*, in *Tutte le opere*, I, a cura di F. RUOZZI, A. CANTORA, Mondadori, Milano, 2017, pp. 943-944.

⁷ Corte cost., sent. 16 dicembre 1991, n. 467.

te dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. "obiezione di coscienza")».

Tornando al lavoro di Erminia Camassa richiamato all'inizio, esso – come detto – è riferito principalmente a un ambito che è divenuto, se si vuole, 'classico' degli studi sull'obiezione di coscienza, ovvero quello relativo alla procreazione medicalmente assistita: si tratta di un settore che nel corso degli anni ha visto svilupparsi un ricco e assai articolato dibattito scientifico, anche grazie agli spunti di riflessione offerti dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. Nell'aggiungere un proprio importante tassello al mosaico in questione, Erminia Camassa ha quindi osservato come l'obiezione di coscienza ponga l'ordinamento (e i consociati) di fronte alla necessità di compiere delle prove di coerenza: la condotta dell'obiettore, cioè, andrebbe valutata tenendo conto anche di ciò cui questi rinunci per mantenere fede ai propri convincimenti.

Da qui la considerazione di Erminia Camassa dell'obiezione di coscienza quale 'zona di frontiera', nella quale si incrociano e si contemperano interessi e scelte valoriali spesso confliggenti. Ciò impone a chi la voglia studiare di riflettere in maniera particolarmente approfondita non soltanto sui fondamenti dell'istituto in sé, ormai per certi versi consolidatisi, ma su quel che lo circonda: su quel pulsare della società e della vita umana che interroga il legislatore. A tali sollecitazioni quest'ultimo deve guardare con particolare attenzione, per evitare, da un lato, un rischio (ovvero, che l'obiezione di coscienza diventi un asso nella manica evocato con eccessiva disinvoltura) e, dall'altro, per cogliere possibili nuove necessità o bisogni (cioè individuando spazi di applicazione dell'istituto precedentemente sommersi).

In queste brevi considerazioni si intende proporre un esempio della prima fattispecie – facendo riferimento a un caso, quello dell'obiezione di coscienza invocata (pretestuosamente) dai cosiddetti movimenti 'no vax' durante la fase acuta della pandemia da Covid-19 –, nonché prospettare, in modo sintetico e quasi per cenni, esempi di 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza, proponendo alcune riflessioni relative a questo istituto in due ambiti ri-

spetto ai quali essa pare ancora relativamente poco studiata, ovvero quello relativo al c.d. suicidio assistito e quello inerente alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

2. *L'obiezione di coscienza che non c'era: alcune osservazioni a proposito di obiezione di coscienza e vaccinazioni obbligatorie contro il COVID-19*

La fase pandemica che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stata, come è noto, oggetto di una ricca riflessione, a partire dalle considerazioni relative ai risvolti giuridici inerenti alle misure relative al lungo *lockdown* dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Ma non sono mancati, come si ricorderà, studi riguardanti altri aspetti della disciplina adottata per limitare il diffondersi del coronavirus. In particolare, per quello che qui ci preme sottolineare, va ricordato come, con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87, venne introdotta nell'ordinamento una specifica disciplina relativa ai certificati verdi Covid-19 (da ora in poi, CVC, più noti colloquialmente e giornalmisticamente come *'greenpass'*), successivamente oggetto di numerose revisioni e integrazioni.

Il D.L. n. 52/2021 conteneva, all'art. 9, alcune definizioni: s'affermava, al comma 1, lett. a), che i CVC comprovavano «lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo». Tali atti, in forza di quanto stabilito nel comma 3, avevano una durata variabile fra quarantotto ore e dodici mesi.

L'art. 9 bis, introdotto con D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, aveva poi

indicato i servizi e le attività per cui l'esibizione di tale certificazione era dichiarata obbligatoria: vi erano compresi i servizi di ristorazione, limitatamente alle attività in ambienti chiusi; gli spettacoli e gli eventi sportivi; le attività che si svolgono in piscine, terme, centri sociali e culturali; le sagre e le fiere; i concorsi pubblici. Si trattava di un elenco d'ambienti di vita e di lavoro molto diversi fra loro, sia per le attività che vi si svolgono, sia per i rischi epidemiologici che esse comportavano; e in un certo senso, a ben vedere, si può rilevare come l'ultimo degli ambiti appena evocati, quello relativo ai concorsi pubblici, possieda una connotazione giuridica particolare, giacché, come è noto, salvo previsioni di legge, quella concorsuale è un'attività 'costituzionalmente necessaria' ai sensi dell'art. 97, comma 4, Cost.

Il D.L. n. 52/2021, come convertito, divenne l'atto su cui il Governo e il Parlamento innestarono altre previsioni, ampliando progressivamente gli spazi di applicazione della disciplina e rendendo sostanzialmente essenziale il possesso del '*greenpass*' per lo svolgimento, come visto, di un ventaglio piuttosto ampio di attività quotidiane, ivi comprese quelle lavorative.

In relazione a tale previsione normativa si prospettò, da parte di alcuni, un potenziale conflitto tra convinzioni personali e imposizioni normative, fino a giungere alla prospettazione di una (nuova?) espressione di obiezione di coscienza, potenzialmente opponibile all'obbligo di vaccinarsi previsto dalla legge. Difficilmente, tuttavia, tale forma di espressione della libertà individuale sarebbe stata opponibile nei riguardi dell'obbligo di CVC; ciò perché questo obbligo non implicava, di per sé, la necessità di vaccinarsi; né si comprenderebbe il senso di una obiezione di coscienza alla richiesta di effettuare un test salivare o un tampone molecolare. Ma anche nei confronti dell'obbligo (eventuale) di vaccinarsi non sembrava possibile opporre una forma di rifiuto motivata da ragioni di coscienza. E ciò almeno nei termini di cui se ne discuteva nel dibattito pubblico, ove il rifiuto di vaccinarsi era motivato sulla base di ragioni connesse alla (ritenuta limitata) scientificità dei vaccini in uso, alla loro possibile pericolosità sul lungo periodo, alla loro limitata efficacia, e così via.

Diverso sarebbe stato il discorso qualora si fosse trattato di una contrarietà motivata da ragioni religiose o filosofiche, che in alcuni ordinamenti giustificano il riconoscimento di forme di esenzione per motivi di coscienza⁸: ma tali motivazioni non erano presenti, se non molto marginalmente, nelle posizioni che venivano prospettate nel dibattito in corso, in particolare, nel 2021 e nel 2022.

Per comprendere dunque il senso di ciò che è stato da alcuni prospettato nella vigenza del CVC, occorre ricordare quanto sopra detto, ovvero che il diritto di opporre obiezione di coscienza ad un obbligo normativamente imposto può configurarsi allorché la legge lo preveda e quindi lo riconosca: siccome il D.L. n. 44/2021, che introdusse l'obbligo del vaccino Covid-19 per alcune categorie di professionisti, non riconobbe alcuna forma di obiezione di coscienza, il discorso potrebbe arrestarsi a questo punto.

Tuttavia, in una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe considerare l'ipotesi di un riconoscimento legislativo del diritto di obiettare all'obbligo di vaccinarsi, per verificare se in detta circostanza l'istituto dell'obiezione di coscienza possa essere correttamente richiamato. Va ricordato, a tale riguardo, come esso fosse stato già invocato anche in relazione alle vaccinazioni obbligatoriamente imposte dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (convertito in L. 31 luglio 2017, n. 119): alcune organizzazioni, tra le quali il 'Coordinamento del Movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni', avevano invitato i genitori a rifiutare di far vaccinare i propri figli suggerendo loro di opporre, appunto, obiezione di coscienza. Anche alcuni medici avevano rivendicato il proprio diritto di obiettare all'obbligo di somministrazione. La normativa del 2017 non aveva riconosciuto tale diritto, né il problema è stato posto alla Corte costituzionale: la quale invece ha rilevato, nella sentenza n. 5 del 2018 resa proprio con riguardo al D.L. in questione, come i «valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano,

⁸ V. ad esempio il caso dell'ordinamento USA o anche le prescrizioni del diritto ebraico e di quello islamico, su cui cfr. M.L. LO GIACCO, *Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori*, in *Osservatorio costituzionale*, 2021, 3, p. 282 ss.

oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore»⁹.

Anche tralasciando la considerazione generale che un eventuale riconoscimento legislativo del diritto di obiettare nei confronti di campagne vaccinali rese obbligatorie dalla legge avrebbe effetti sulla sfera giuridica di terzi (essendo dette campagne finalizzate ad impedire la diffusione di malattie), il problema di fondo pare tuttavia un altro e di carattere più generale: il richiamo all'obiezione di coscienza in tali circostanze risulta fuorviante in quanto questa consiste – e trova in ciò il proprio fondamento giustificativo – nell'esigenza di non violare i principi irrinunciabili della propria coscienza (quali il comandamento «non uccidere», ad esempio), mentre non può essere invocata nell'ipotesi in cui si intendano far valere posizioni personali relative all'opportunità o alla scientificità del trattamento sanitario imposto¹⁰. In questo secondo caso, infatti, la persona contesta la validità della scelta operata dal legislatore in quanto la considera sbagliata: ma se ciò giustifica il suo diritto di manifestare tale opinione in forza della libertà di espressione, non può invece giustificare il diritto di disattendere l'obbligo normativamente imposto, invocando ragioni di coscienza che, in tal caso, sono insussistenti.

Sia infine consentita una chiosa finale su questo punto: l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta e tutelata dal legislatore per

⁹ Cfr. il punto 8.2.1 del *Considerato in diritto*.

¹⁰ In termini analoghi S. FIORE, *Obbligo vaccinale e obiezione di coscienza nel caso del covid-19*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 3, p. 29 ss. A conclusioni analoghe, pur con alcuni passaggi della motivazione non del tutto condivisibili, v. da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Vavrička ed altri c. Repubblica Ceca*, 8 aprile 2021, in *hudoc.echr.coe.int*, con osservazioni di M.L. LO GIACCO, *Vaccini obbligatori*, cit. Sulla distinzione tra obiezione di coscienza e altre forme di disobbedienza v., in generale, P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 344 ss.

garantire il diritto di difendere *la vita altrui* nei confronti di situazioni o scelte (come già detto, in casi come quello del servizio militare obbligatorio, dell'interruzione volontaria della gravidanza, della procreazione medicalmente assistita, e così via) che per alcuni risultavano insanabilmente confliggenti con la propria coscienza. Nel caso dell'obiezione di coscienza relativa alle vaccinazioni contro il Covid-19, invece – e al netto di possibili posizioni individuali meritorie – l'intento prevalente sembrava piuttosto quello di difendere la *propria* salute o le *proprie* opinioni personali, eventualmente anche a scapito della vita altrui (almeno in base alle evidenze scientifiche). Se si spostassero in avanti le frontiere dell'obiezione di coscienza, ammettendola anche in ipotesi come quelle appena delineate, si verificherebbe quindi una significativa (dis)torsione di un istituto rispetto alle finalità per cui esso si giustifica all'interno dell'ordinamento.

3. *Un'obiezione di coscienza alla procedura di suicidio assistito?*

Se nelle principali fattispecie in cui un diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto dall'ordinamento esso mira a tutelare quanti intendano far proprio l'imperativo 'non uccidere', e pertanto il rispetto della vita umana, una diversa prospettiva potrebbe aprirsi con la possibilità di riconoscere nell'ordinamento un vero e proprio 'diritto al suicidio assistito' ed alla conseguente procedura finalizzata a garantirlo.

Come è ben noto, con la sentenza n. 242/2019¹¹ la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 580

¹¹ Per un commento alla decisione in questione, v. *ex multis* P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, 1, pp. 187-191; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 2020, pp. 286-302; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la pre-*

Cod. pen. nella parte in cui «non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

L'esito di questa vicenda, che ha avuto nell'ordinanza n. 207/2018 un primo passaggio, induce a ritenere che – in base alla decisione della Corte – l'aiuto al suicidio costituisca non soltanto una esimente sul piano penale, ma si configuri quale situazione giuridica che richiede di essere garantita. Il richiamo nella sentenza della Corte alla Legge n. 219/2017, in attesa di un intervento del legislatore, colloca la procedura di aiuto al suicidio nell'ambito della relazione di cura tra medico e paziente, all'interno della quale a ciascuno è riconosciuto il diritto di ricevere un'adeguata informazione sulle prestazioni che può conseguentemente accettare o rifiutare. In particolare, l'art. 2 della Legge prevede che «Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

Una siffatta 'medicalizzazione' della procedura di aiuto al suicidio, che la Corte ha ritenuto funzionale e necessaria per impedire l'applicazione della sanzione penale, ha posto l'interrogativo se sia configurabile la possibilità di opporre obiezione di coscienza da parte di appartenenti al personale medico che, per ragioni di coscienza

annunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme, 27 novembre 2019.

individuale, si dichiarassero contrari ad aiutare altri a porre termine alla propria vita.

Ed infatti la Corte, nell'ordinanza n. 207/2018, allorché aveva invitato il legislatore ordinario ad intervenire mediante una disciplina organica della materia, aveva sottolineato, tra i punti da regolare, «le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo «processo medicalizzato», l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, *la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura*» (corsivo aggiunto)¹².

Come noto, l'auspicato intervento del legislatore non si è realizzato nei termini indicati, e la Corte è tornata a discutere della questione: prendendo atto dell'inerzia del legislatore, essa ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 580 del Codice penale, in certa misura introducendo nell'ordinamento ciò che l'ordinanza precedente aveva rimesso (o 'delegato') al legislatore.

Nel fare ciò, la Corte tuttavia non ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di opporre obiezione di coscienza da parte del personale medico di assistenza, ritenendo che nessun conflitto potrebbe sorgere, in quanto – come si legge nella motivazione – «la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato». In sostanza, dunque, non si pone un obbligo per il personale: e questi, di conseguenza, non ha alcuna necessità (qualora non voglia prestare il proprio aiuto al suicidio) di opporre obiezione di coscienza.

¹² Il gruppo di lavoro 'Per un diritto gentile', nel 2022, ha elaborato e presentato un articolato sull'aiuto medico a morire. Nella discussione scaturita dalla proposta in questione sono stati toccati anche gli aspetti relativi all'obiezione di coscienza dei professionisti sanitari; cfr. P. BENCIOLINI, *Aiuto medico a morire: "obiezione di coscienza" o "scelte in coscienza"?*, in *BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2023, 1, pp. 183-186.

Non è il caso, qui, di entrare nel merito di questo passaggio, sebbene non possano essere taciuti alcuni rilievi critici: se infatti «resta affidato alla coscienza del singolo medico se prestarsi o no» ad aiutare chi chieda di concludere la propria esistenza, e se al contempo si dispone che la procedura di aiuto al suicidio, per non essere penalmente sanzionata, possa svolgersi soltanto all'interno della relazione di cura tra medico e paziente, si deve trarre la conseguenza che la possibilità di realizzare tale obiettivo è rimesso alla libera scelta, o forse anche alla coscienza, di chi volontariamente (ma non necessariamente *gratuitamente*) si presti a ciò. E questo potrebbe creare un evidente problema di parità di trattamento (o, volendo, di discriminazione) tra soggetti che si trovino nelle medesime condizioni fisiche e psichiche (in ipotesi, accertate dagli organi competenti): alcuni che potranno contare su medici disponibili ad aiutarli a compiere la propria scelta (e competenti per farlo) ed altri che invece non troveranno nessuno in grado di sostenerli. Sarebbe, questa, una situazione ammissibile per l'ordinamento?

Al di là di ciò, merita in questo caso sottolineare il rilievo che assume, nello *status quo*, la coscienza individuale: la quale dovrebbe muovere non tanto – come nell'obiezione di coscienza 'classica' – a rifiutare un comportamento dovuto in una prospettiva di solidarietà 'paterna', quanto piuttosto a compiere (volontariamente) un atto di solidarietà fraterna. Lo si ripete: in base alla situazione in essere il problema non si pone; ma se finalmente si superasse la condizione quanto mai ambigua di una disciplina generale dettata mediante una sentenza della Corte costituzionale e si giungesse all'approvazione di una legge del Parlamento forse il tema potrebbe riaprirsi. E se la legge riconoscesse tra i compiti del Servizio Sanitario Nazionale l'accompagnamento alla morte nei casi indicati dalla sentenza della Corte (o nelle fattispecie che il legislatore vorrà prevedere), magari anche collocandolo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, si potrebbe supporre anche la previsione di una forma di obiezione di coscienza per il personale medico, come prospettato nell'ordinanza n. 207/2018.

4. *Un'obiezione di coscienza che verrà? Tutela dell'ambiente, obiezione di coscienza e scelte ecocide*

Le ipotesi che abbiamo evocato – relative all'ambito vaccinale e al c.d. suicidio assistito – sono riconducibili, in un certo senso, allo stesso alveo della procreazione assistita, al centro dello scritto di Erminia Camassa dal quale abbiamo preso le mosse. Ma, dunque, è solo all'interno del biodiritto che si può osservare il carattere *mobile* dell'obiezione di coscienza? La risposta a questo quesito, essendo riconnessa, come abbiamo detto, al mutare delle sensibilità sociali, filosofiche, religiose, etiche che informano di sé l'animo dei consociati, è negativa; e anche di recente si è fatto riferimento, pur in contesti ordinamentali differenti dal nostro, a ipotesi di obiezioni di coscienza discendenti – si è argomentato – dalla sempre crescente sensibilità maturata a proposito della tutela dell'ambiente e riconducibili ai corollari etici imposti dal prenderci cura della 'casa comune' nella quale tutta l'umanità vive¹³. Da questo punto di vista, tornando al piano costituzionale italiano, è immediato il rimando a una recente riforma della Costituzione, con cui sono stati novellati gli artt. 9 e 41 della Carta repubblicana. Il nuovo art. 9, in particolare, a seguito dell'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 1/2022, statuisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Si può sottolineare, a prima lettura, come, relativamente a quanto di nostro specifico interesse in questa sede, il legislatore, già decenni prima dell'approvazione della riforma costituzionale sopra

¹³ Il dibattito etico e filosofico a proposito della tutela degli ambienti e degli ecosistemi è talmente ricco e ampio da rendere davvero difficile tracciarne un perimetro. Negli ultimi anni, ad esempio, è fiorito un intenso dibattito relativo alla correlazione fra etica e mutamenti climatici: cfr. al riguardo A. PIRNI, R. BUIZZA, *Il ruolo degli individui e delle istituzioni nell'affrontare il cambiamento climatico*, in *Etica & Politica/Ethics & Politics*, 2022, 3, pp. 323-348.

evocata, avesse tracciato una chiara linea di demarcazione in un ambito specificamente toccato dal nuovo art. 9 della Carta costituzionale: la Legge 12 ottobre 1993, n. 413, infatti, recante *Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*, stabilisce che «I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, *che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale*» (così all'art. 2; corsivo aggiunto), e che, nell'ambito dell'attività didattica in ambito universitario, gli studenti «dichiar[ino] la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso» (art. 3, secondo comma).

Si tratta – come è evidente – di un allargamento del perimetro dell'obiezione di coscienza che andava incontro, già trent'anni fa, a nuove sensibilità nei confronti della vita delle creature senzienti, affermando quindi il diritto a un'obiezione di coscienza *secundum legem*. Ed è evidente che anche in questo caso il legislatore si trovò a dover mediare fra una nuova coscienza sociale e una serie di (altri) valori costituzionalmente tutelati: si pensi, ad esempio, alla libertà della scienza (art. 33 Cost.), al diritto all'istruzione (di cui all'art. 34; nel caso di specie, ad esempio, può venire in risalto il diritto di non veder pregiudicato il corso dei propri studi per il rifiuto di compiere atti di sperimentazione animale), o, ancora, il diritto al lavoro (ad esempio, nel senso del diritto di mantenere il proprio posto di lavoro stante il rifiuto di compiere attività di sperimentazione animale)¹⁴.

Ma è possibile che proprio l'approvazione della riforma costituzionale in questione possa spingere il legislatore a spostare ancora la frontiera dell'obiezione di coscienza?

¹⁴ Cfr. al riguardo G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, in *Diritti fondamentali*, 2018, 1, pp. 1-28; ma cfr. particolarmente p. 22 ss.

Di recente, si è osservato che la dimensione dell'obiezione di coscienza o della *disobbedienza civile* potrebbe essere, appunto, connotata da un modo nuovo e molto più consapevole di concepire l'ambiente, la biosfera e gli altri esseri viventi. In ambito anglosassone, ad esempio, si discute della possibilità di consentire ai professionisti in ambito legale una sorta di obiezione di coscienza relativa alla difesa giudiziale di aziende accusate di reati ambientali di particolare gravità, oppure all'azione penale nei confronti di persone che abbiano manifestato pacificamente contro il cambiamento climatico¹⁵.

Posizioni simili – riportate sulle pagine di una delle più autorevoli riviste mediche al mondo – sono state sostenute anche a proposito dei professionisti di area medica, sottolineando come il cambiamento climatico sia causa di un'emergenza sanitaria catastrofica, di cui i soggetti statuali non sembrano, in definitiva, del tutto consapevoli. Ciò potrebbe legittimare, appunto, atti di disobbedienza civile, radicati nella coscienza individuale¹⁶. Una posizione simile è stata altresì argomentata a proposito della ricerca scientifica considerata in senso lato: si pensi al ricercatore che *obietti* rispetto alla possibilità di lavorare a progetti che aumentino spropositatamente il consumo di risorse naturali o prevedano un impiego incondizionato di combustibili fossili¹⁷.

Ora, la posizione di chi si oppone a un possibile 'ecocidio'¹⁸ dovrebbe essere tutelata anche mediante l'utilizzo dell'obiezione di coscienza? La risposta può essere positiva o negativa. Ma volendo argomentare in senso positivo e spostando, quindi, ancora più avanti le frontiere dell'obiezione di coscienza, è certo che in questo ca-

¹⁵ Cfr. J. MAUGHAM, *Why I'm joining more than 100 lawyers in refusing to prosecute climate protesters*, in *The Guardian*, 24 marzo 2023.

¹⁶ H. BENNETT, A. MACMILLAN, R. JONES, A. BLAIKLOCK, J. McMILLAN, *Should health professionals participate in civil disobedience in response to the climate change health emergency?*, in *The Lancet*, 2020, 395, pp. 304-308.

¹⁷ S. CAPSTICK, A. THIERRY, E. COX, O. BERGLUND, S. WESTLAKE, J.K. STEINBERGER, *Civil disobedience by scientists helps press for urgent climate action*, in *Nature Climate Change*, 2022, 10, pp. 773-774.

¹⁸ Intendendo questo lemma come declinato dall'Enciclopedia Treccani, ovvero come «Opera di consapevole distruzione dell'ambiente naturale».

so – dato l'amplessissimo ventaglio delle attività umane che possono, in ipotesi, portare gravi danni all'ambiente e agli ecosistemi – appare indispensabile che sia il legislatore a farsi carico di bilanciare con particolare cura quel che il singolo deve fare per rispondere alle aspettative e ai doveri che la società o l'ordinamento gli impongono e ciò che, invece, gli viene suggerito dalla sua coscienza.

5. *'Frontiere mobili' da presidiare*

Le considerazioni che si sono prospettate, in modo assai sintetico e quasi per cenni, indicano comunque che le 'frontiere' dell'obiezione di coscienza su cui si è sviluppata la riflessione di Erminia Camassa sono davvero 'mobili' e potenzialmente in espansione. E se questo è inevitabile in ragione della forza espansiva dei diritti – conseguente anche all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche – tuttavia deve considerarsi che l'apertura di nuovi campi all'obiezione non è a somma zero, ma può avere conseguenze sulla garanzia di diritti altrui o comunque di posizioni di interesse generale. Pertanto, quelle frontiere devono essere attentamente presidiate sia dall'interno sia dall'esterno. Come la riflessione di Erminia Camassa ci aiuta a fare, con prudenza e lungimiranza.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i>	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660